



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, 24 APR. 2013

Prot. n. 5646

Al Direttore del Dipartimento del Tesoro
Dott. Vincenzo La Via

Negli ultimi anni sono state introdotte nell'ordinamento alcune norme che disciplinano specificamente *governance* e compensi per le società pubbliche, con talune disposizioni speciali dedicate alle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare:

- articolo 1, commi 465 e 466, della Legge n. 296 del 2006: tali disposizioni pongono il limite di una annualità alle indennità di fine rapporto per gli amministratori di "*società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate*";
- articolo 3, commi da 12 a 18 e comma 44, della Legge n. 244 del 2007: tali disposizioni, tra l'altro, prevedono, per le società direttamente e indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile, limiti ai poteri delegabili dal Consiglio di amministrazione al presidente, l'impossibilità di conferire deleghe e compensi per la carica di vice presidente, la possibilità per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe (e compensi ex art. 2389, comma 3, del codice civile) ad un solo componente (amministratore delegato), il divieto di corrispondere ai consiglieri gettoni di presenza, nonché il divieto per i consiglieri di avere rapporti di lavoro con la medesima società (fatti salvi i rapporti di lavoro instauratisi anteriormente al settembre 2007), l'obbligo per le società di limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta, stabilendo che per ciascuno dei componenti di tali comitati possa essere riconosciuta una remunerazione complessiva non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo. La stessa norma esenta dai suddetti obblighi/divieti le "*società quotate nei mercati regolamentati*".
- articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 (c.d. D.L. Spending Review): tale disposizione introduce

limitazioni al numero dei componenti (3 o 5) dei consigli di amministrazioni delle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, e impone vincoli nella composizione dei predetti organi, statuendo l'obbligo di assicurare la presenza maggioritaria dei dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza. La norma prevede, inoltre, la non applicazione delle disposizioni introdotte alle "società quotate e per le loro controllate".

- articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: tale norma ha previsto (i) con riferimento alle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze (con applicazione anche alle rispettive società controllate non quotate), la classificazione per fasce e la conseguente determinazione del compenso massimo per gli amministratori con deleghe, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (ii) per le società non quotate direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, un limite ai compensi dei dipendenti e degli amministratori con deleghe ex art. 2389 comma 3 c.c. pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.

Nel dicembre 2012, la legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto nell'articolo 34, comma 38, una norma interpretativa in base alla quale "Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati".

Ciò premesso, si ritiene necessario che il Dipartimento del Tesoro, che, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, esercita i diritti dell'azionista nelle società controllate dallo Stato, richieda a queste ultime Società, eventualmente provvedendo a deliberare le necessarie modifiche statutarie, di effettuare l'avvio – ad eccezione di società che alla data della presente direttiva abbiano già emesso strumenti finanziari quotati ovvero abbiano già completato o attivato processi decisionali propedeutici e funzionali all'emissione – di processi finalizzati all'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e, comunque, previa delibera positiva da parte dell'Assemblea degli azionisti.

Alla luce dei recenti provvedimenti normativi che hanno dato rilievo alla necessità di garantire l'integrità degli esponenti del settore pubblico in senso ampio, rafforzando i presidi di controllo e contrasto a fenomeni lesivi dell'interesse pubblico e della corretta gestione delle risorse, si ritiene opportuno integrare gli strumenti e i modelli di governance già in essere nelle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.


A tal fine, tenuto conto del preminente interesse pubblico all'onorabilità degli amministratori delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con riferimento ai profili di salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, la presente Direttiva è finalizzata a rafforzare i presidi statutari atti a garantire un elevato standard di requisiti soggettivi per ricoprire e mantenere la carica di amministratore.

In tale ottica, si ritiene necessario che il Dipartimento del Tesoro, che, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, esercita i diritti dell'azionista nelle società controllate dallo Stato, in occasione dei rinnovi degli organi di amministrazione delle stesse società deliberi modifiche statutarie, in conformità al testo riportato in allegato, che prevedano, in particolare, l'ineleggibilità ovvero la decadenza automatica dalla carica di amministratore in presenza di provvedimento che dispone il rinvio a giudizio o di sentenza di condanna relativi a determinate fattispecie di reato o a illeciti amministrativi dolosi, ovvero, per gli amministratori con deleghe, in caso di applicazione di misure cautelari di tipo personale.

Il Dipartimento vorrà, altresì, assicurare che le società controllate direttamente dallo Stato, in occasione dei rinnovi degli organi di amministrazione delle società dalle stesse controllate, provvedano a modificare in tal senso gli statuti delle stesse.

Relativamente alle società controllate dallo Stato con titoli azionari quotati, il Dipartimento, in occasione dei rinnovi dei relativi organi di amministrazione, vorrà invitare i Vertici delle stesse a formulare una proposta di modifica statutaria in tal senso all'assemblea degli azionisti e a valutare un adeguamento della *policy* di gruppo ai medesimi principi.

IL MINISTRO



Ministero dell'Economia e delle Finanze



1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico (i) di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti: a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267; c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità la notifica di un decreto che dispone il rinvio a giudizio, di un decreto di citazione diretta a giudizio, per i reati di cui al comma 1 lettere a,b,c,d, o di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il rinvio a giudizio, di un decreto di citazione diretta a giudizio, per i reati di cui al comma 1 lettere a,b,c,d, o di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale, devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al precedente paragrafo l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea al fine di deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa dell'amministratore.

Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore si applica inoltre agli amministratori con deleghe operative nei cui confronti sia stata disposta una misura cautelare tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe.